



Il Presidente

FNOMCEO 19/04/11 RGP.0003541 2011 Cl. 01.09.01/1

COMUNICAZIONE N. 26

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI PROVINCIALI DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI

AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI PER GLI ISCRITTI ALL'ALBO DEGLI ODONTOIATRI

OGGETTO: Certificazioni online – certificati medici rilasciati dai sostituti dei medici di medicina generale.

Cari Presidenti,

si ritiene opportuno segnalare che questa Federazione con nota del 25 marzo 2011 (All. n. 1), trasmessa al Dipartimento Digitalizzazione e Innovazione Tecnologica – Presidenza del Consiglio dei Ministri –, ha espresso la propria posizione in ordine alla valenza probatoria e alle problematiche inerenti ai certificati medici rilasciati dai sostituti dei medici di medicina generale.

A seguito di tale nota i Rappresentanti di questa Federazione sono stati invitati a partecipare ad un incontro tenutosi presso il Dipartimento della Digitalizzazione il 12 aprile 2011, dove i rappresentanti dello stesso hanno mostrato particolare sensibilità in ordine alla posizione espressa da questa Federazione.

Sono stati discussi i temi inerenti alla modifica del form di certificazione, modifica che, come è noto, richiede un decreto interministeriale.

Prima della predisposizione del decreto il form verrà anche valutato in una riunione del gruppo tecnico, prevista nelle prossime settimane presso il Ministero della Salute.

Al momento, comunque, si sono evidenziate le seguenti esigenze:

- 1) Mostrare il nome e cognome del medico certificatore solo sul documento che viene inviato all'INPS. Sull'attestato che viene inviato al datore di lavoro deve apparire solo un codice identificativo del medico o il codice fiscale.
- 2) Inserire un flag "SSN" o in alternativa "libera professione", per identificare il medico Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

nella funzione.

Si è ritenuto troppo complesso inserire una lunga e, comunque, sempre incompleta serie di alternative sulla diversa tipologia dei medici certificatori. E' evidente che il tutto dovrà essere accompagnato da una circolare che dovrà identificare correttamente le funzioni dei medici, specificando, in particolare, che i sostituti dei MMG svolgono a tutti gli effetti la funzione di pubblico ufficiale, fatto che, comunque, viene dato per scontato. La circolare dovrebbe risolvere anche eventuali dubbi sulla funzione di medico pubblico dei medici delle case di cura private accreditate e definire gli ambiti in cui invece il medico dipendente (o convenzionato) opera come libero professionista.

3) Le dichiarazioni del lavoratore sulla data di inizio malattia, sul domicilio, sulla residenza ecc...

devono sempre essere specificate come segue: "il lavoratore dichiara che..."

- 4) Andrà aggiunta una spunta per
- a) evento traumatico
- b) attività lavorativa completata nel giorno del rilascio
- 5) Verrà distinta la data di invio dalla data di rilascio.
- 6) Saranno aggiunti due ulteriori campi note a testo libero sia nella diagnosi che nella prognosi, per eventuali precisazioni, richieste in particolare per normative attuali o future inerenti specifiche situazioni patologiche.

Si è inoltre discusso di altri aspetti di dettaglio.

Informeremo tempestivamente sugli ulteriori sviluppi.

Cordiali saluti

Amedeo Bianco



Tl Presidente

FNOMCEO 25/03/11 RGP.0002912 2011 Cl. 04.14.01/1 AL DOTT. RENZO TURATTO
CAPO DEL DIPARTIMENTO
DIGITALIZZAZIONE E INNOVAZIONE
TECNOLOGICA
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI
email segreteriacapodit@governo.it

Oggetto: certificati medici rilasciati dai sostituti dei medici di medicina generale.

Si ritiene necessario acquisire l'autorevole parere di codesto Dipartimento in ordine ad una corretta interpretazione inerente alla fattispecie indicata in oggetto. Come è noto l'art. 55-septies del D.Lgs. 165/01 introdotto dall'art. 69 del D.Lgs. 150/09 recante "Controlli sulle assenze" dispone che nell'ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare l'assenza viene giustificata esclusivamente mediante certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale. In tutti i casi di assenza per malattia la certificazione medica è inviata per via telematica direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria all'Istituto nazionale della previdenza sociale, secondo le modalità stabilite per la trasmissione telematica dei certificati medici nel settore privato dalla normativa vigente. L'inosservanza degli obblighi di trasmissione per via telematica della certificazione medica concernente assenze di lavoratori per malattia costituisce illecito disciplinare e, in caso di reiterazione, comporta l'applicazione della sanzione del licenziamento ovvero, per i medici in rapporto convenzionale con le aziende sanitarie locali, della decadenza dalla convenzione in modo inderogabile dai contratti o accordi collettivi.

Orbene, stante la normativa sopraccitata, pervengono alla scrivente Federazione quesiti in merito alla possibilità di identificare, come medico di struttura pubblica o convenzionato con il SSN, il professionista che provvede al rilascio del certificato di malattia nel caso di assenza del lavoratore per oltre dieci giorni o per gli episodi successivi al primo nell'anno solare.

Si rileva in merito che le credenziali di accesso al sistema, infatti, identificano il medico, ma non la sua funzione, che può anche essere diversa in diversi momenti dell'attività professionale, in particolare nel caso di esercizio della libera professione in costanza di rapporto di dipendenza o di convenzione.

La problematica andrebbe affrontata nel gruppo di lavoro tecnico per il monitoraggio del sistema di certificazione on line e probabilmente andrebbe introdotto un apposito campo nel modello di certificazione per consentire al medico di autocertificarsi nella funzione.

Tale modifica, a quanto risulta, può essere realizzata solo con lo strumento di un Decreto Interministeriale.

Nelle more di una più ampia valutazione della materia, tuttavia, è necessario provvedere al problema contingente dei sostituti del medico di medicina generale liberi professionisti non sussistendo evidentemente il problema nell'ipotesi di

sostituzione operata da altro medico di medicina generale convenzionato.

Si ritiene che il medico libero professionista, quando opera come sostituto del MMG, acquisisce lo status di pubblico ufficiale e di persona incaricata di un pubblico servizio, avendo quindi la piena potestà certificativa.

In tal senso sarebbe opportuno un esplicito chiarimento, onde evitare ogni dubbio

sulla materia con le evidenti possibili ricadute a danno del cittadino.

Per quanto attiene all'identificazione del libero professionista come sostituto del medico convenzionato, nelle more di una modifica del form di certificazione, tale qualifica potrebbe essere esplicitata dal medico nel campo "note" dell'attuale modello insieme alle specificazioni relative alla diagnosi, allo scopo di fornire il dato quanto meno all'INPS.

Tale campo non è visibile al datore di lavoro, il quale, tuttavia, potrebbe, in via

transitoria, in caso di dubbi, rivolgersi all'INPS per ottenere conferma.

Nel caso invece di residuale certificazione cartacea potrebbe essere apposto sia il timbro del medico sostituto che di quello sostituito.

In attesa di un cortese cenno di riscontro si resta a disposizione per ogni utile collaborazione e chiarimento e si porgono distinti saluti.

medeo Bianco